

**DISCIPLINA E TARIFFA
DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI
IN PUBBLICA FOGNATURA**

(Deliberazione Cda AATO Umbria 3 n. 28 del 30.09.2005)
(modificato nell'art. 16 con **Deliberazione Assemblea dell'ATI 3 n. 9 del 27/05/09**)

SOMMARIO

Titolo 1 – Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Autorizzazione allo scarico
- Art. 3 – Rinnovo e Variazioni dell’Autorizzazione allo scarico
- Art. 4 – Assimilazione degli scarichi ad acque reflue domestiche

Titolo 2 – Disciplina e controllo degli scarichi

- Art. 5 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito da Vus S.p.A
- Art.6 - Piscine - stabilimenti idropinici ed idrotermali
- Art. 7 – Divieto di diluizione degli scarichi
- Art. 8 - Scarichi vietati
- Art. 9 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
- Art. 10 - Sversamenti accidentali
- Art. 11 – Separazione degli scarichi
- Art. 12 – Prescrizioni e dispositivi da installare
- Art. 13 - Accertamenti e controlli

Titolo 3 – Accertamenti degli scarichi e fatturazione

- Art. 14 - Denuncia delle acque prelevate e scaricate
- Art. 15 - Tariffa di fognatura e depurazione relativa alle utenze industriali
- Art. 16 – Fatturazione e fidejussione

Titolo 4 – Pagamenti e sanzioni

- Art. 17 – Modalità di pagamento ed indennità di mora
- Art. 18 – Sanzioni amministrative
- Art. 19 – Sanzioni penali
- Art. 20 – Provvedimenti amministrativi

Titolo 5 – Disposizioni finali

- Art. 21 – Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto il controllo degli scarichi di acque reflue industriali provenienti da insediamenti produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché per le determinazioni e gli accertamenti in materia tariffaria.

Art. 2 – Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane del territorio dell'ATO Umbria 3, sono ammessi purchè siano esplicitamente autorizzati ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.152/99 e s.m.i.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'AATO Umbria 3 a seguito di presentazione di idonea istanza, in conformità al presente atto e alle eventuali disposizioni attuative contenute nel Regolamento del Gestore.

Art. 3 – Rinnovo e Variazioni dell'Autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'art.45 del D.Lgs. 152/99, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio: almeno un anno prima della scadenza i titolari dello scarico di acque reflue industriali dovranno provvedere al rinnovo mediante presentazione della relativa richiesta.

Art. 4 – Assimilazione degli scarichi ad acque reflue domestiche

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art.28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Per stabilire l'assimilazione delle acque reflue di un insediamento produttivo ad acque reflue domestiche, vengono valutati i parametri chimico-fisici dello scarico alla confluenza in pubblica fognatura nel pozzetto di ispezione richiesto per l'allacciamento o, se esiste un impianto di pre-trattamento o depurazione degli scarichi generali o parziali, a monte di tutti i pretrattamenti, in un apposito pozzetto predisposto appositamente per il campionamento.

Nel caso che lo ritenga opportuno, Vus S.p.A. potrà impartire alle ditte che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche, prescrizioni che riguardino anche l'introduzione o la modifica di opere inerenti gli impianti di pretrattamento degli scarichi, al fine di scongiurare possibili problemi che possono pregiudicare la funzionalità della rete fognaria, delle strutture ad essa connesse, nonché dell'impianto di depurazione terminale. Tali prescrizioni avranno luogo inoltre nel caso in cui lo stesso scarico rechi danno ad abitazioni o soggetti che ricadono nell'area dove lo scarico viene immesso in rete fognaria.

TITOLO 2 – DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 5 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito da Vus S.p.A.

Gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie pubbliche gestite da Vus S.p.A. e che convogliano agli impianti di depurazione gestiti da Vus S.p.A. debbono essere conformi ai limiti previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs.152/99 salvo per quanto previsto al seguente punto:

1. Vus S.p.A. si riserva di rilasciare prescrizioni con particolari valori limite, anche meno restrittivi di quelli fissati dalla Tab.3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, compatibilmente con il processo depurativo esistente, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.28, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/99.

I limiti di accettabilità da rispettare nello scarico dei reflui industriali saranno esplicitati dal Gestore Vus spa nell'atto di autorizzazione allo scarico.

Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono, comunque, tenuti ad evitare lo scarico nelle fognature pubbliche, oltre a quanto elencato nel successivo art.8, di materiali solidi di varia consistenza ed a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate che vengono riportate a titolo esemplificativo anche per altre attività similari a quelle sotto citate:

- a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti per il successivo recupero/smaltimento;
- b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte separatamente ed inviate al recupero/smaltimento in ottemperanza alla vigente normativa sui rifiuti;
- c) gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere e simili devono essere raccolti separatamente ed inviati al recupero/smaltimento in ottemperanza alla vigente normativa sui rifiuti;
- d) nel caso di lavorazioni galvaniche e di trattamento superficiale dei metalli dovrà essere posta particolare cura nella raccolta e deposito temporaneo (ai fini del successivo smaltimento come rifiuti) di bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli con soluzioni chimiche. Tali rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in contenitori atti ad evitare qualsiasi sversamento accidentale in fognatura pubblica, anche tramite le griglie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
- e) parimenti gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti;
- f) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
- g) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di reflu non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- h) in generale tutte le lavorazioni artigianali ed industriali, nonché le attività di deposito di materiali, devono adottare le opportune cautele per evitare sversamenti accidentali di materiali liquidi e/o rifiuti liquidi stoccati sui piazzali esterni. In caso di tali depositi è buona norma tecnica installare, prima dell'allacciamento alla pubblica fognatura, anche una saracinesca che permetta tempestivamente l'interruzione dei reflui accidentalmente scolanti ed il loro conseguente contenimento e recupero all'interno della proprietà aziendale;
- i) nel caso di cisterne soggette a rifornimento di olii combustibili, devono essere protette le griglie di raccolta delle acque meteoriche ubicate in prossimità delle stesse cisterne e facenti parti di condotte che sono allacciate alle pubbliche fognature;
- j) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici e le

acque meteoriche provenienti dai piazzali o sedi di pertinenza di insediamenti produttivi devono rispettare quanto previsto dall'art. 39 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) del D.Lgs. 152/99 e dalla conseguente disciplina regionale;

- k) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che possono avere acque reflue contaminate da idrocarburi dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito come rifiuto in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia e smaltimento dovrà essere conservata la documentazione;
- l) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo art. 8.

La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.

Art. 6 – Piscine

Lo scarico di svuotamento delle piscine e impianti simili deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione.

Art. 7 - Divieto di diluizione degli scarichi

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 8 - Scarichi vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dall'art.5, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione, per i manufatti fognari e per l'impianto di depurazione terminale posto a servizio della fognatura stessa.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio o prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10° e i 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti di Vus spa, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Art. 9 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente atto, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

Art. 10 - Sversamenti accidentali

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ad Vus spa, prima telefonica e poi scritta a mezzo fax, che si riserva di darne notizia all'ARPA ed alla Asl competente per territorio qualora individui conseguenti riflessi ambientali del fatto accidentalmente accaduto.

Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l'Azienda e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto da Vus S.p.A., ed a provvedere comunque alla messa in sicurezza dei luoghi allo scopo di contenere lo sversamento.

Art. 11 – Separazione degli scarichi.

Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali provenienti dallo stesso insediamento produttivo devono rimanere separate almeno fino al pozzetto di prelievo ed attacco campionatore.

Ogni insediamento industriale deve allacciarsi alla fognatura pubblica in modo separato da altri insediamenti.

Art. 12 – Prescrizioni e dispositivi da installare.

Gli insediamenti produttivi nuovi ed esistenti che recapitano i loro scarichi nelle pubbliche fognature gestite da Vus S.p.A. sono tenuti ad installare, prima dell'immissione nella fognatura pubblica le seguenti opere:

1. Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni posto nella parte terminale dello scarico prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica e dove dovrà essere possibile l'installazione di un eventuale campionatore automatico sigillato. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile accesso da parte del personale di Vus S.p.A.
2. Idoneo strumento di misura della portata totalizzatore di tipo magnetico, od altro tipo adatto allo scopo, installato secondo le norme tecniche preposte, sigillabile ed approvato da Vus S.p.A.
3. Negli scarichi di acque reflue industriali con potenzialità maggiore di 100 AE (abitanti equivalenti), idoneo strumento di misura della portata totalizzatore di tipo magnetico, od altro tipo adatto allo scopo, sigillabile ed approvato da Vus S.p.A. con strumento di registrazione delle portate dello scarico ed obbligo di conservazione biennale delle

registrazioni.

4. Autocampionatore sigillato del tipo indicato da Vus Spa per il prelievo dei campioni dello scarico, connesso con il misuratore di portata. Tale installazione è a discrezione di Vus Spa e sarà prescritta sulle tipologie di scarico che ritiene opportuno.

Il montaggio di questi apparecchi deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, adottando ogni accorgimento tecnico per evitare anomalie nelle letture, intasamenti e rotture varie.

Deve essere sempre presente, nel magazzino di fabbrica od in altro luogo dichiarato ed approvato da Vus S.p.A. un misuratore di scorta, uguale al precedente, per eventuali guasti improvvisi. Entrambi i contatori, quello in funzione e quello di scorta, devono essere denunciati (Numero di matricola - marca - diametro) ad Vus S.p.A.

Questa provvederà alla sigillatura con filo e piombo degli strumenti installati (misuratore di portata e autocampionatore).

In caso di guasto del contatore, l'utente dovrà darne immediata comunicazione ad Vus S.p.A., tramite fax, indicando i metri cubi di acqua scaricati segnati fino al momento della rottura ed il giorno in cui essa è avvenuta.

E' fatto esplicito che la rimozione del sigillo può essere effettuata dall'azienda, subito dopo il guasto avvenuto e che il montaggio del contatore di scorta deve essere immediato.

L'utente deve segnalare ad Vus S.p.A., sempre tramite fax, l'effettuata riparazione ed il montaggio del misuratore di scorta, in modo che il tecnico predisposto possa ripristinare ufficialmente la "sigillatura" dello strumento misuratore.

L'utente deve segnalare su apposito registro, sia le modalità di eventuali sostituzioni del misuratore di portata sia eventuali interventi di manutenzione e segnalare con tempi non superiori a 30 gg. le misurazioni progressive di portata.

Art. 13 - Accertamenti e controlli

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, il personale di Vus S.p.A. provvede al controllo degli insediamenti civili e produttivi allacciati alla fognatura pubblica, sulla base di programmi stabiliti, per il compimento di accertamenti fiscali in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità autorizzati.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento i dipendenti di Vus S.p.A. o loro delegati, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dalla società.

Quali tecnici addetti ai controlli, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevato da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, lo scarico idrico dell'insediamento tramite un prelievo significativo, riconosciuto tale da entrambe le parti.

Nel caso in cui sia installato un autocampionatore sigillato, il prelievo sarà eseguito utilizzando questa apparecchiatura: il prelievo attraverso l'autocampionatore di norma sarà eseguito su tempo congruo in relazione al ciclo produttivo e potrà riguardare anche le 24 ore precedenti, utilizzando allo scopo un apposito apparecchio programmato.

Vus spa fornirà al titolare dello scarico i risultati delle analisi, entro 15 giorni dal prelievo.

Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data dell'esecuzione delle analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura.

Vus S.p.A. ha sempre facoltà di richiedere all'Autorità Competente, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione dell'azienda ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante confluyente in pubblica fognatura.

Vus S.p.A. si impegna a mantenere sotto costante controllo la qualità dei liquami affluenti in fognatura ed agli impianti di depurazione e segnalare tempestivamente all'ATO Umbria 3 ed all'ARPA eventi eccezionali e/o colposi che, variando le caratteristiche dei liquami stessi, inibissero il regolare funzionamento dell'impianto, onde consentire all'ATO Umbria 3 ed all'ARPA di adottare gli opportuni provvedimenti.

Qualora, anche se per causa di forza maggiore, si determinino condizioni tecnico-produttive o depurative aziendali tali da causare scarichi anomali l'insediamento produttivo è tenuto a darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, al responsabile di zona del servizio di depurazione di Vus S.p.A. al fine delle necessarie determinazioni gestionali, facendo seguire una dichiarazione scritta contenente gli elementi ed i dati atti ad individuare i motivi del disservizio verificatosi ed a quantificarne gli effetti economici.

La dichiarazione deve essere trasmessa nelle 24 ore successive al momento in cui lo scarico anomalo si è manifestato.

In tutti i casi in cui le modifiche quali-quantitative dell'effluente siano riconducibili ad attività di manutenzione programmabile o a fermate e riprese dell'attività produttiva l'insediamento produttivo ha l'obbligo di richiedere apposita autorizzazione ad Vus S.p.A. con congruo preavviso.

TITOLO 3 – ACCERTAMENTI DEGLI SCARICHI E FATTURAZIONE

Art. 14 - Denuncia delle acque prelevate e scaricate.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006 coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio Idrico integrato il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela della acque dall'inquinamento.

Il suddetto dato risulta anche indispensabile al fine di redigere un piano di controllo riguardo la qualità delle acque e degli scarichi immessi nei corpi idrici ricettori, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006.

La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i dati utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le informazioni ritenute utili per la corretta gestione degli scarichi.

L'entità dei prelievi dovrà essere rilevata dalla lettura di appositi strumenti di misura.

Per le acque reflue industriali, la quantità di acqua scaricata dovrà risultare dall'elaborazione dei dati di prelievo, e qualora fosse inferiore all'acqua prelevata se ne dovrà dare idonea spiegazione, documentando con dati tecnico-analitici i relativi quantitativi di refluo eventualmente persi durante il processo di approvvigionamento -scarico.

Art. 15 - Tariffa di fognatura e depurazione relativa alle utenze industriali.

Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso industriale e assimilati, è dovuto da parte degli utenti al Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. Umbria 3, il pagamento di apposita tariffa, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006.

La quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi come previsto dalle disposizioni di legge. (Art. n.14 L. 36/1994) .

Per l'anno 2005 e seguenti si applica la formula ed i valori massimi indicati nei n. 8) e 9) della presente deliberazione (parte narrativa).

Il da viene calcolato nei seguenti modi:

“DA” è da calcolare con maggiorazione percentuale dei coefficienti db e df secondo la formula:

da = M (db + df) / 100 dove M è = a conducibilità / ph dello scarico.

Per scarichi industriali con caratteristiche chimiche quali-quantitative simili agli effluenti domestici, qualora il calcolo della tariffa industriale sia inferiore a quello della tariffa civile si applica comunque il civile.

In casi non previsti o anomali o di particolare entità, la tariffa potrà essere determinata forfettariamente sulla base di un contratto tra le parti. In caso di mancato accordo il Gestore procede comunque all'applicazione della tariffa sulla base del presente atto (formula tipo). I parametri in deroga saranno comunque valutati dai tecnici del Gestore anche in base alla quantità in rapporto alla potenzialità del trattamento finale (impianto di depurazione).

Anche per gli anni 2002-2003-2004, qualora non ancora fatturati, si applicano i valori massimi considerato il consistente tempo trascorso dalla DGR n. 5221/1998.

Art. 16 – Fatturazione e fideiussione

(*) modificato con Deliberazione Assemblea dell'ATI 3 n. 9 del 27/05/09

La tariffa relativa agli scarichi di acque reflue industriali sarà addebitata all'utente con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti

dall'Azienda così come descritti all'Art. 13.

I valori della quantità di acqua scaricata, dei parametri di riferimento e dei parametri specifici da inserire nel calcolo della tariffa saranno desunti dalla media dei valori/annui risultanti sia dalla denuncia annuale sia dagli accertamenti ai fini tariffari eseguiti da Vus S.p.A. Qualora pervenisse una denuncia relativa alle acque prelevate e scaricate non completa, è facoltà di Vus S.p.A. provvedere ad attribuire il valore del dato mancante stimandolo. La stima da eseguire si baserà principalmente sulle denunce riferite agli anni precedenti.

Nel caso in cui i risultati analitici definitivi di accertamenti a fini tariffari contengano parametri con valori qualitativi superiori ai limiti imposti nell'Autorizzazione allo scarico Vus S.p.A. ha la facoltà di calcolare la tariffa da fatturare, sulla base di tali parametri qualitativi riscontrati e per un quantitativo calcolato dalla differenza tra la misurazione dell'accertamento e l'ultimo accertamento o denuncia presentata.

Per l'applicazione della tariffa i titolari dell'attività da cui origina lo scarico industriale devono presentare al Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita dichiarazione che specifichi:

- a. I volumi di acqua prelevati a quelli scaricati (mc/anno). In assenza di indicazione dei volumi scaricati, la tariffa sarà applicata sulla base dei volumi prelevati;
- b. Gli elementi quantitativi dell'acqua scaricata, con riferimento ai parametri pH, Conducibilità, BOD, COD e Solidi Sospesi o altri parametri, richiesti dall'autorizzazione allo scarico, nel caso fossero più significativi per la valutazione dell'inquinamento.

Nel caso di ritardata denuncia dei parametri relativi ai punti a) e b), comunque entro il mese di marzo di ogni anno, sarà applicata una penale del 10% sulla tariffa calcolata.

Nel caso di omessa denuncia sarà applicata una penale del 50% rispetto alla tariffa dell'anno precedente o, in mancanza, rispetto alla tariffa desunta come specificato nei successivi commi del presente articolo.

Per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, Vus S.p.A. emetterà due fatture semestrali di cui la seconda con eventuale conguaglio o in alternativa una sola fattura annuale. A garanzia sui futuri pagamenti è dovuta al gestore Vus spa il rilascio di una fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo del 20% della tariffa annuale. Vus spa darà adeguata informativa anche a mezzo del proprio sito informatico e/o posta elettronica dalla variazione di cui alla presente deliberazione.

TITOLO 4 – PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 17 – Modalità di pagamento ed indennità di mora.

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo degli scarichi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso Vus S.p.A. entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo il precedente art. 15 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti:

- Trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tali giorni vengano a coincidere con festività – sarà applicato un interesse, pari all'interesse legale sull'importo da pagare;

- Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all'addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.

In caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza indicata in fattura, l'utente sarà regolarmente messo in mora e sarà avviata la procedura di recupero crediti ponendo a carico dell'utente tutte le spese che Vus S.p.A. si troverà a sostenere.

Art. 18 – Sanzioni amministrative

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152/2006, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art.54 del decreto stesso.

Le sanzioni saranno determinate ed applicate dall'AATO Umbria 3, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 19 – Sanzioni penali

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dal Decreto Legislativo n. 152/2006, sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 20 – Provvedimenti amministrativi

Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate nel presente atto in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente adotterà i provvedimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 procedendo secondo la gravità dell'infrazione.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Disposizioni finali

Il presente atto integra o sostituisce le disposizioni attualmente contenute nei Regolamenti del Gestore o in precedenti comunicazioni dell’Autorità d’Ambito Umbria 3, qualora contrastino con le attuali disposizioni.